

84

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

Proposta di Legge presentata nella tornata del 3. Giugno 1867.
dal Ministro Della Marina

OGGETTO

Relatore

Bargoni

Approvata nella tornata del

11. Gennaio 1868

N° *S.A.*

23

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 84

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO
presentato dal ministro della marina
(PESCIOTTO)
nella tornata del 3 giugno 1867

Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già
marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Bargoni</i>	Uff. 6	<i>Piccardi (danzionario)</i>
" 2	<i>Marcello</i>	" 7	<i>Urbaldini</i>
" 3	<i>Sanperitico</i>	" 8	<i>Urbassari (Giuseppe)</i>
" 4	<i>San Giorgi</i>	" 9	<i>Sixio</i>
" 5	<i>Cosenza</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Bargoni*
 Segretario *Marcello*
 Relatore *Bargoni*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 30 luglio 1867

Approvata la Legge nella tornata del *16 Gennaio 1868*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>9/10</i> del <i>28 Luglio</i>	nel <i>L'ufficio 1°</i>
Alle ore <i>9/10</i> del <i>30 Luglio</i>	nel <i>Gabinetto 1°</i>
Alle ore <i>12/12</i> del <i>13 Agosto</i>	nel <i>A° (interim 1° stanza)</i>
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro della marina

(PESCIOTTO)

nella tornata del 3 giugno 1867

**Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già
marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.**

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare alle sagge vostre deliberazioni un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 23 dello scaduto mese e che tende ad accordare assegnamenti di pensione ai militari ed ai funzionari assimilati, di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio della marina austriaca, che per causa della libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego.

Io non mi accingerò, o signori, a dimostrarvi come con questo progetto di legge si venga compiendo un atto di equità e di giustizia in riparazione di nobili sventure patite per quella causa che fu il voto di tanti secoli e che finalmente ebbe il desiderato trionfo, riunendo in un corpo solo le sparse membra della grande famiglia italiana, imperciocchè il titolo stesso di questo schema di legge e le brevi considerazioni che ne confortarono la presentazione al Senato del Regno costituiscono, non v'ha dubbio, agli occhi vostri un più che sufficiente argomento per ottenere dal vostro illuminato patriottismo che venga pure onorato dei vostri suffragi, onde si possa quindi imprimervi il carattere di legge dello Stato per tutti i suoi benefici effetti a pro di quei benemeriti che così potentemente contribuirono a segnare una delle più gloriose pagine nella storia del risorgimento della nostra cara patria.

13 Dicembre

Le due Commissioni per i progetti di legge
n. 27 e 28 sono pregate di convocarsi contempora-
neamente in un solo gabinetto coll'interve-
nto simultaneo degli Onorevoli Signori Ministri
di guerra e di marina, trattandosi di dissen-
dere quistioni di identica natura.

Il relatore di entrambe
le Commissioni

A. Bongiovanni

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BARGONI, MARCELLO, LAMPERTICO, SANGIORGI, COSENZ,
PICARDI, MALDINI, MASSARI G., BIXIO**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno,
presentato dal ministro della marina

nella seduta del 3 giugno 1867

**Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già
marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.**

Tornata del 30 luglio 1867

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione incaricata di riferirvi sul disegno di legge, già stato oggetto delle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento, e relativo ai militari che per causa politica perdettero il grado e l'impiego di cui erano rivestiti nella marina austriaca, trovava assai facilitato il suo compito dal precedente lavoro che un'altra vostra Commissione aveva fatto intorno a consimile disegno di legge relativo ai militari dell'esercito di terra.

A testimoniare la perfetta consonanza di idee fra la Commissione testè ricordata e quella che ha l'onore di riferirvi oggi, fu scelto a relatore, poichè faceva parte di entrambe, lo stesso vostro collega che era stato nominato a relatore dell'altra. E vennero del resto introdotte nel progetto di legge modificazioni identiche a quelle che dalla prima Commissione erano state adottate.

Riesce poi superfluo lo aggiungere che una cosiffatta identità di risoluzioni non fu provocata da sole ragioni di convenienza, quantunque ne abbondasse il numero e la importanza, ma venne cagionata da

quella conformità di criterii e di giudizi, che trattandosi di uguali materie doveva necessariamente scaturire dall'animo di coloro che erano chiamati a darvi il loro avviso intorno ad un disegno di legge ispirato a quei principii di giustizia riparatrice che hanno sempre avuto culto e sanzione nel Parlamento italiano.

Per siffatta guisa, l'operato della vostra Commissione, lungi dall'essere l'imitazione od il plagio di un lavoro precedente, ne è, per così dire, una ponderata ed esplicita riconsacrazione.

E di codesto operato vi sono qui pôrte alcune sommarie spiegazioni.

Nell'articolo primo furono designati coloro che debbono fruire del beneficio del presente progetto di legge in modo che non possa più derivarne alcuno di quei dubbi che si erano presentati al Senato del regno ed in modo soprattutto che non se ne possa temere disparità di trattamento fra i militari dell'esercito e quelli dell'armata trovantisi in identiche condizioni.

E perchè quell'articolo non peccasse di soverchia lunghezza, venne diviso in due, introducendosi per di più nell'articolo 2 il precetto che rende vitalizie le pensioni di riforma concesse dalla proposta legge, come quelle che dipendono da una disposizione avente nessuno dei caratteri della riforma ordinaria, e che costituendo uno speciale beneficio di legge debbono continuare precisamente quando l'aggravata età può rendere e più prezioso e più assolutamente necessario quel beneficio.

Le modificazioni introdotte negli articoli 3 e 4 si spiegano da sè medesime, essendo agevole il riconoscere che quanto al primo la Commissione ha voluto evitare il pericolo di rendere illusoria la legge per coloro che non potessero produrre documenti speciali, a loro carico emanati dal Governo straniero; e che quanto al secondo la Commissione ha voluto escludere un'ampiezza d'interpretazioni che potesse ferire, fosse anche appena col sospetto, le giuste suscettibilità del sentimento nazionale.

Conservando poi le disposizioni dell'articolo 4, divenuto articolo 5, la Commissione ha creduto indispensabile di farvi succedere un articolo 6, destinato a far sì che il beneficio della presente legge, e soprattutto quello del riconoscimento del grado contemplato dall'articolo 1, non sia ingiustamente sottratto a chi, non senza precedenti atti di meritoria abnegazione, presta servizio allo Stato.

Quantunque sia da ritenersi come cosa, più che probabile, certa, che un tale provvedimento non possa in pratica avere applicazione che in un caso solo, pure la

Commissione non ha voluto ristarsi dal formularlo, mediante la massima consacrata nell'articolo 6, affinché non potesse in verun caso apparire come favore ciò che a lei s'imponeva come atto comandato da rigorosa giustizia.

La lieve modificazione di forma portata all'articolo 5, divenuto 7, ha lo scopo di meglio precisare il pensiero del legislatore.

E la modificazione portata al periodo del tempo che era stabilito nell'articolo 6 ha per effetto di non creare, nemmeno a questo riguardo, alcuna disparità di trattamento fra i militari dell'esercito e quelli dell'armata; ritenendosi d'altronde che se le due leggi vengono votate nella presente prima parte della Sessione 1867, il tempo che manca a raggiungere il 31 dicembre è più che sufficiente perchè ciascun interessato abbia agio di trarne il conveniente profitto.

Alla parità di trattamento, ripetutamente accennata come un punto fondamentale della proposta legge, sembrerebbe fare eccezione una modificazione introdotta nell'articolo 11, là dove è data facoltà al Governo di confermare in servizio quei militari e funzionari assimilati che già una destinazione di servizio ebbero ottenuta sulla proposta di una Commissione creata dal Governo con decreto dell'ottobre 1866.

Ma la eccezione in questo caso è voluta dal fatto, e non da una qualsiasi arbitraria disposizione. Si tratta di persone rispetto alle quali non può prevalere quel principio della presunta incapacità al servizio, il quale informa e le leggi precedenti e le due leggi testè proposte. Si tratta anzi di persone a cui, in modo eccezionale, un determinato servizio fu richiesto, e che lo hanno sin qui regolarmente prestato.

Nulla dunque di più giusto che mettere il Governo in condizione di non sentirsi vincolato nè dallo spirito della legge attuale, nè dalla analogia colle disposizioni delle altre leggi congeneri, nel profittare ulteriormente in modo stabile di quel servizio, che formerà così un corrispettivo, almeno in questo caso, reale dell'assegnamento che lo Stato assume l'obbligo di pagare colla legge di cui si tratta.

E a questa legge, giusta il progetto modificato dalla Commissione, vuolsi sperare che vorrete dare favorevole il vostro voto.

Imperocchè, se, con animo volonteros, il Parlamento italiano diede sempre la sua sanzione a somiglianti disposizioni, con doppio compiacimento può farlo oggidì, sapendo che questa volta gli effetti di riparazione e di giustizia devono volgere a beneficio di coloro che, mentre più diuturni subirono gli effetti della

prolungata occupazione straniera, ebbero sì splendida parte nei fatti gloriosi che salutarono gli albori dell'italico risorgimento e che in un'epoca memoranda per nazionali sventure serbarono incolume la dignità e l'onore del nome italiano.

Imperocchè non v'ha chi non rammenti quanto slancio di pronto ed efficace patriottismo mostrassero i veneti marinai, raccolti dall'Austria a servizio della sua marina, ma ne'cui petti mai non avevano taciuto i santi affetti di patria, alloraquando nei vari punti dell'Adriatico li raggiunse la notizia della liberazione di Venezia. Non v'ha chi non rammenti come abbassata la bandiera nemica veleggiassero ardenti e veloci a recare a Venezia una flottiglia che fu salutata come suo orgoglio e suo palladio. Non v'ha infine chi non rammenti come ufficiali e marinai di quel naviglio ebbero parte importantissima nella lunga e difficile difesa dei cento punti dell'estuario, nei combattimenti che disputarono al nemico il riconquisto di quella che allora giustamente fu detta la Roma del mare, negli sforzi sublimi di tutto un popolo che volle difendersi *ad ogni costo*, e che fu, non vinto, sopraffatto, sol quando alle granate, alle palle, ed alle bombe nemiche si aggiunsero in disperata alleanza il colera e la fame.

Provvedendo ai superstiti di quella marina, il Parlamento adunque non fa soltanto, come ripetutamente fu detto, un atto di giustizia riparatrice, ma suggella altresì una pagina di storia, che gli stranieri, ammirando, sempre c'invidieranno e dalla quale i nostri figli e i più tardi nepoti, passando in rassegna i prodigi in quest'epoca operati da tutte le provincie italiane, viemmeglio impareranno come si ami e si difenda la patria.

BARGONI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 3 giugno 1867.

Art. 1.

I militari ed i funzionari assimilati, di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detta marina, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851, numero 1208, e 26 marzo 1865, numero 2217, sulle pensioni della regia marina militare; 25 maggio 1852, numero 1376, sullo stato degli ufficiali, e 11 luglio 1852, numero 1402, sulla riforma dei sott'ufficiali, marinari e soldati.

Art. 2.

Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari e funzionari contemplati nell'articolo precedente furono dimessi fino al 13 novembre 1866 sarà aggiunto a quello passato in effettivo servizio, nel calcolo del tempo utile al conseguimento ed alla misura della pensione.

Art. 3.

Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro e di riforma di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse.

Art. 4.

Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute nella presente legge quelli dei summenzionati militari e funzionari che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I militari nativi delle provincie venete e di Mantova, già al servizio della marina austriaca con grado ed impiego perduti per causa politica; gli altri militari italiani o naturalizzati tali, i quali, già al servizio della marina austriaca con grado ed impiego perduti per causa politica, abbiano servito nella difesa di Venezia degli anni 1848 e 1849; e i funzionari od impiegati assimilati, che trovansi in identiche condizioni, sono reintegrati nel grado ed impiego che avevano in detta marina, o, se avvenne promozione, nel grado od impiego acquistato in servizio del Governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848 e 1849.

Art. 2.

I militari e funzionari di cui nell'articolo precedente sono ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851, numero 1208, e 26 marzo 1865, numero 2217, sulle pensioni della regia marina militare; 25 maggio 1852, numero 1376, sullo stato degli ufficiali, e 11 luglio 1852, numero 1402, sulla riforma dei sott'ufficiali, marinari e soldati.

Per gli effetti della presente legge le pensioni di riforma saranno vitalizie.

Art. 3.

Il tempo trascorso dal giorno in cui pei militari e funzionari contemplati negli articoli precedenti cominciò l'interruzione di servizio per causa politica, sarà aggiunto a quello passato in effettivo servizio, nel calcolo del tempo utile al conseguimento ed alla misura della pensione.

Art. 4.

Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma, di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico regno italico, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse.

Art. 5.

Identico all'articolo 4 del progetto.

Art. 6.

Il riconoscimento del grado od impiego a sensi del-

Art. 5.

Le vedove e gli orfani di detti militari e funzionari avranno diritto alla pensione che possa loro competere secondo le preaccennate leggi.

Art. 6.

Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il termine di un anno a datare da oggi, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 7.

Ai militari e funzionari di cui tratta l'articolo 1 saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, numero 2247.

Art. 8.

Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866.

Art. 9.

I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2 e 3 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o maggiore.

Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

Addì 24 maggio 1867.

Il presidente del Senato
CASATI.

L'articolo 1 ha luogo, con tutti i conseguenti effetti, anche a favore del militare od assimilato che attualmente trovisi con altro grado od impiego in servizio dello Stato.

Art. 7.

Le vedove e gli orfani di detti militari e funzionari avranno diritto alla pensione che possa loro competere, in base alle preaccennate leggi.

Art. 8.

Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il 31 dicembre 1867 senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 9.

Identico all'articolo 7 del progetto.

Art. 10.

Identico all'articolo 8 del progetto.

Art. 11.

I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano una destinazione di servizio ed un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, potranno venire confermati in attività di servizio, restando ferma l'applicazione dell'articolo 1 ed ogni vantaggio inerente alla presente legge.

Essi non percepiranno lo stipendio dovuto al loro grado od impiego e, nei casi degli articoli 2 e 4, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o minore.

Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno.

Lo stipendio o la pensione saranno pagati per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e quella dello stipendio o della pensione non superino la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

CAMERA DEI DEPUTATI

MODIFICAZIONI FATTE DELLA COMMISSIONE AL PROGETTO N° 84-A

Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già marina austriaca privati d'impiego per motivi politici.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I militari nativi delle provincie Venete e di Mantova, già al servizio della marina austriaca, con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica;

Gli altri militari, i quali, già al servizio della marina austriaca con grado ed impiego perduti od abbandonati per causa politica, avendo servito nella difesa di Venezia negli anni 1848 e 1849, vi abbiano acquistata la cittadinanza e non l'abbiano successivamente perduta, assumendo una cittadinanza straniera;

E i funzionari od impiegati assimilati, che trovansi in identiche condizioni,

~~Sono reintegrati nel grado ed impiego che avevano in detta marina, e, se avvenne promozione, nel grado od impiego acquistato in servizio del Governo di Venezia durante la difesa degli anni 1848 e 1849.~~

Art. 2.

I militari e funzionari di cui nell'articolo precedente sono ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851, n° 1208, e 26 marzo 1865, n° 2217, sulle pensioni della reg' a marina militare; 25 maggio 1852, n° 1376, sullo stato degli ufficiali, e 11 luglio 1852, n° 1402, sulla riforma dei sott'ufficiali, marinari e soldati.

Art. 3.

Il tempo trascorso dal giorno in cui pei militari e funzionari contemplati negli articoli precedenti cominciò l'interruzione di servizio per causa politica, fino al giorno della promulgazione della presente legge, sarà

aggiunto a quello passato in effettivo servizio, nel calcolo del tempo utile al conseguimento ed alla misura della pensione.

Art. 4.

Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma, di cui già erano provveduti, e di quelle annesse a decorazioni conferite dall'antico regno italico, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse.

Art. 5.

Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute nella presente legge quelli dei summenzionati militari e funzionari che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provveduti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 6.

Il riconoscimento del grado od impiego, a sensi dell'articolo 1, ha luogo, con tutti i susseguenti effetti, anche a favore del militare od assimilato che attualmente trovisi con altro grado od impiego in servizio dello Stato.

Art. 7. 6°

Le vedove e gli orfani di detti militari e funzionari avranno diritto alla pensione che possa loro competere in base alle preaccennate leggi.

Art. 8. 7°

Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge chi lascerà trascorrere il termine di sei mesi dalla sua promulgazione, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 9. 8°

Ai militari e funzionari di cui tratta l'articolo 1 saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865, numero 2247.

Art. 10. 9°

Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866.

Art. 11. 10°

I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1, 2, 3 e 4 di questa legge, che ebbero dal Governo italiano una destinazione di servizio ed un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, potranno ~~venire confermati~~ in attività di servizio, ~~stando ferma l'applicazione dell'articolo 1 ed ogni vantaggio inerente alla presente legge.~~

~~Essi~~ non percepiranno lo stipendio dovuto al loro grado od impiego e, nei casi degli articoli 2 e 4, non percepiranno la pensione che sarà loro accordata o

*I dal governo della marina
istituiti
+ per questo caso alla*

ripristinata, se non dal giorno in cui sarà cessato o cesserà l'assegno, se questo sia eguale o ~~minore~~.

Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno.

Lo stipendio o la pensione saranno pagati per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e quella dello stipendio o della pensione non superino la misura oltre la quale la legge dei cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

I mappiani.

Approvato nella prima del 14. gennaio 1864.

Pelloni


OGGETTO

DETERMINAZIONE DI S. M.

Signori!

Ho l'onore di presentare alle sagge vostre deliberazioni, un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 27 ^{del 1848} ~~1848~~ ^{corrente} mese, che tende ad accordare assegnamenti di pensione ai militari ed ai funzionari assimilatî di origine italiana delle Provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio della Marina Austriaca, ed che per causa della libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego.

Io non mi accingerò, o Signori, a dimostrarvi come con questo progetto di Legge si venga compiendo un atto di equità e di giustizia in riparazione di nobili sventure patite per quella causa che fu il voto di tanti secoli e che finalmente ebbe il desiderato trionfo, riunendo in un corpo solo le sparse membra della grande famiglia italiana imperiosa che il titolo stesso di questo schema di legge, e le brevi considerazioni che ne formarono la presentazione al Senato e al Reame, costituiscono non v'ha dubbio, agli occhi vostri, un più che sufficiente argomento per ottenere dal vostro illuminato patriottismo che venga pur onorato dei vostri suffragi, onde si possa quindi imprimervi il carattere di legge dello Stato per tutti i suoi benefici effetti a pro di quei benemeriti, che così potentemente contribuirono a segnare una delle più gloriose pagine nella storia del risorgimento della nostra



cara patria

*Il Ministro
G. B. P. B.*

N° 81

progettato ai Reggi.

Approvato dal Senato del Regno

~~nella seduta~~

presentato dal Ministro della Marina

(Goussier)
nella Tornata del 3 Giugno 1887

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 23 Maggio 1867

OGGETTO

Disposizioni a favore dei militari ed assimilati della già Marina Austriaca privati d'impiego per motivi politici

Art. 1.

I militari ed i funzionari assimilati di origine italiana delle provincie della Venezia e di Mantova, già al servizio della marina austriaca, che per causa relativa alla libertà ed indipendenza d'Italia furono privati del grado ed impiego, sono reintegrati nel grado che avevano in detta marina, ed ammessi a far valere i loro titoli alla pensione di riposo o di riforma che loro possa competere secondo le leggi 20 giugno 1851 num. 1018 e 26 marzo 1865 num. 2217 sulle pensioni della R. Marina militare, 25 maggio 1852 num. 1376 sullo stato degli ufficiali, e 14 luglio 1852 num. 1402 sulla riforma dei sott'ufficiali, marinari e soldati.

Art. 2.

Il tempo trascorso dal giorno in cui i militari e funzionari contemplati nell'articolo precedente furono dimessi fino al 13 novembre 1866 sarà aggiunto a quello passato in effettivo servizio, nel calcolo del tempo utile al conseguimento ed alla misura della pensione.

Art. 3.

Quelli di essi che furono per la stessa causa spogliati della pensione di ritiro o di riforma di cui già erano provvisti, e di quelle annesse a decorazioni, sono ristabiliti nel godimento delle pensioni stesse.

Art. 4.

Non sono ammessi a godere delle disposizioni contenute nella presente legge quelli dei summenzionati militari e funzionari, che per precedenti disposizioni relative ai compromessi politici già si trovassero provvisti di una pensione o di un assegnamento.

Art. 5.

Le vedove e gli orfani di detti militari e funzionari avranno diritto alla pensione che possa loro competere secondo le preaccennate leggi.

Art. 6.

Non sarà più ammesso a godere delle disposizioni contenute in questa legge, chi lascerà trascorrere il termine di un anno a contare da oggi, senza averne invocata l'applicazione per esplicita domanda.

Art. 7.

Ai militari e funzionari, di cui tratta l'art. 1, saranno estese ed applicate le norme e disposizioni stabilite negli articoli 2 e 4 della legge 23 aprile 1865 N. 2247.

Art. 8.

Le pensioni accordate o ripristinate in forza della presente legge cominceranno a decorrere dal 13 novembre 1866.

Art. 9.

I militari e funzionari assimilati, di cui negli articoli 1. 2. e 3. di questa legge, che ebbero dal Governo Italiano

un assegno in danaro dal 13 novembre 1866 in poi, non percepiranno la pensione che sarà loro accreditata e ripristinata se non l'8^o giorno in cui sarà cessato e cesserà l'assegno, se questo sia uguale o maggiore.

Nel caso che fosse minore, sarà pagata la differenza dal 13 novembre 1866 fino alla cessazione dell'assegno. La pensione sarà pagata per intero nel caso in cui la somma dell'assegno e della pensione stessa non superi la misura oltre la quale la legge dei Cumuli non permette di godere simultaneamente una pensione ed uno stipendio.

Addi 24. Maggio 1867.

Il Presidente del Senato.
Casati